



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, POLITICHE CULTURALI E SOCIALI

Servizio Economato

Ufficio Nucleo Operativo gestione parco veicolare

Via San Giovanni Bosco n. 53/55 - 15121 Alessandria

P.I./C.F. n. 00429440068

PEC: comunedialessandria@legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Capo I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del parco auto e moto di proprietà del Comune di Alessandria nel seguito, per brevità, denominata anche Comune, Amministrazione o Stazione Appaltante, con le modalità ed alle condizioni di seguito precisate, ripartito in quattro Lotti distinti così definiti:

LOTTI	CIG
Lotto n. 1: autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo	7540055A37
Lotto n. 2: autocarri di portata inferiore ai 35 q.li e furgoni di massa complessiva fino a 28 q.li	7540080ED7
Lotto n. 3: autocarri di portata superiore ai 35 q.li	7540088574
Lotto n. 4: motoveicoli e quadricicli	7540100F58

2. Il servizio dovrà esser svolto dalla Ditta (di seguito anche dette "Ditta", "Ditta Appaltatrice", "Impresa" o "Appaltatore") secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato, nei successivi articoli, valide per ogni Lotto, onde garantire il perfetto stato di manutenzione e funzionamento, in ogni momento, di tutti i mezzi attraverso l'effettuazione degli opportuni interventi.
3. Il presente Capitolato speciale disciplinerà il rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione. Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente Capitolato si rimanda al Contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore e a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo. In caso di discordanze e/o difformità tra il Contratto e il presente Capitolato speciale prevarranno le clausole di quest'ultimo.
4. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione del presente Capitolato e dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi a far data dalla stipula del contratto. E' facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., in casi di urgenza, dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del suddetto Decreto, previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata e previ, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui al Disciplinare di gara.
2. Qualora alla scadenza del contratto non fosse ancora perfezionato l'iter per il nuovo affidamento, l'Amministrazione si riserva l'opzione di prorogare la durata fino ad un massimo di mesi 6 (sei), come previsto dall'art. 106, comma 11, del sopracitato Codice dei Contratti, agli stessi patti, prezzi e condizioni in essere alla scadenza del contratto. La proroga contrattuale può essere richiesta dall'Amministrazione, 30 (trenta) giorni naturali consecutivi prima della scadenza del contratto; la

Ditta è tenuta a far pervenire la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta di proroga da parte dell'Amministrazione.

ART. 3 – VARIAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Fermi restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre negli interventi oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a. non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DE, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b. qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DE prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione;
 - c. non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'attività oggetto di tali richieste.
3. Non sono considerate varianti, e l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le modifiche che non comportino maggiori oneri per l'Appaltatore medesimo, se ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti le modifiche disposte dalla DE se reputate necessarie e/o opportune per migliorare la funzionalità del servizio nel limite del 10% del valore contrattuale, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto.

Capo II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE

ART. 4 – CONDIZIONI PER L'INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'Aggiudicatario, per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto, dovrà rendere disponibile un'Officina:
 - di sua proprietà o di sua esclusiva disponibilità per tutta la durata del contratto;
 - situata sul territorio comunale ovvero raggiungibile entro un'ora dalla sede dell'Ufficio comunale deputato alla gestione del parco veicolare, sito in Via San Giovanni Bosco, n. 53/55, Alessandria. In caso di officina che abbia sede al di fuori del territorio comunale la Ditta dovrà garantire il servizio di ritiro e riconsegna del mezzo presso la suddetta sede senza alcun onere aggiuntivo;
 - autorizzata per le attività richieste dal presente Capitolato (riparazione di veicoli, elettrauto, carrozziere, riparazione e sostituzione di cristalli ed analoghi) e quindi essere in possesso di tutti i requisiti strutturali, igienico sanitari, funzionali previsti dalla normativa vigente in materia;
 - disporre di attrezzature idonee alla attività richieste a norma dell'art. 8;

2. Potranno essere messi a disposizione più officine, fermo restando che ciascuna dovrà singolarmente possedere i requisiti sopra elencati.
3. **L'Officina dovrà essere resa disponibile nel quindicesimo giorno antecedente a quello previsto per l'avvio del servizio, e per tutta la durata del contratto; a tal fine l'Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che ne attestino la futura (o immediata) disponibilità. In sede di presentazione dell'istanza di partecipazione l'Offerente dovrà impegnarsi irrevocabilmente alla messa a disposizione della struttura.**
4. **La mancata presentazione dei documenti nei termini prescritti o la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e la documentazione prodotta, comporteranno la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento del servizio alla ditta concorrente seconda classificata.**
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anticipatamente l'idoneità strutturale, tecnica e funzionale dell'Officina/e a disposizione della Ditta.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI PARTICOLARI DELL'AGGIUDICATARIO

1. La Ditta appaltatrice s'impegna espressamente a:
 - a. comunicare per iscritto, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, il nome di un proprio referente tecnico che risulterà l'unico interfaccia con l'Amministrazione comunale per quanto riguarda lo svolgimento dell'appalto. Il referente per conto della Ditta avrà, a sua volta, come interlocutore il/i Referente/i tecnico/i dell'autoparco individuato/i dal Comune;
 - b. comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla data prevista per l'avvio del servizio, i riferimenti relativi all'officina/e ove verranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura. Per ogni eventuale Officina dovrà essere indicato l'indirizzo, il tipo d'assistenza prestata (meccanico, elettrauto, gommista, carrozziere), il nominativo del referente, il numero di telefono, fax e posta elettronica, per garantirne la reperibilità da parte del Referente/i tecnico/i comunale, e dovrà avere un'apertura di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
 - c. impiegare, sin dall'inizio del servizio, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per l'esecuzione del servizio, che dovrà essere adeguato per numero e qualificazione professionale e che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità;
 - d. manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - e. non divulgare informazioni di cui può venire a conoscenza nell'esecuzione del servizio;
 - f. comunicare con almeno 30 giorni di anticipo la chiusura per ferie, festività nazionali e patronali e con congruo anticipo eventuali altre chiusure dell'Officina e l'adozione delle misure organizzative alternative necessarie per garantire comunque il servizio.
2. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento del servizio alla ditta concorrente seconda classificata, ovvero la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 6 – AVVIO DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in duplice copia e controfirmato dal Direttore

dell'esecuzione, nonché dall'esecutore del servizio stesso, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula.

2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, e comma 13, del Codice dei contratti.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, il Direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto di diritto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Tale inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 7 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

1. Il parco mezzi oggetto di gestione di assistenza e manutenzione, nella sua composizione attuale, è riepilogato nell'allegato A del presente Capitolato, con l'indicazione dell'anno di immatricolazione e del chilometraggio di ogni singolo mezzo, ma è naturalmente soggetto ad invecchiamento e variazioni di quantità, marche e modelli. L'impresa sarà, quindi, obbligata ad assoggettarsi alle suddette variazioni alle stesse condizioni del presente Capitolato, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. La Ditta appaltatrice dichiara di conoscere lo stato manutentivo del parco mezzi oggetto di gara e di prenderlo in gestione nello stato in cui si trova, assumendo tutti gli obblighi previsti in relazione alla manutenzione programmata (come da prescrizioni del costruttore) indipendentemente dal chilometraggio complessivo del veicolo e dagli interventi effettuati o non in precedenza.
3. La Ditta è, pertanto, obbligata all'esecuzione di tutti gli interventi anche nel caso di eventuale mancata effettuazione di un intervento programmato in data antecedente la decorrenza contrattuale.
4. Conseguentemente l'Impresa non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo le caratteristiche dei mezzi stessi.

Art. 8 – PRESTAZIONI PREVISTE NELL'APPALTO

1. Nel presente appalto è ricompresa ogni attività e intervento atto a garantire il buon e continuo funzionamento del parco mezzi comunali, salve le eccezioni ed esclusioni previste nel successivo articolo 9.
2. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a seguito di apposito ordine da parte del soggetto/i individuato/i dall'Amministrazione quale/i Referente/i tecnico/i dell'Autoparco. Interventi non autorizzati o richiesti da terzi non saranno contabilizzati.
3. La Ditta dovrà eseguire la manutenzione per tutto il periodo d'appalto senza interruzioni, fatto salvo per i giorni festivi, garantendo la disponibilità continuativa per tutte le tipologie lavorative.
4. La Ditta dovrà, altresì, tenere una scheda tecnica per ciascun automezzo, costantemente aggiornata, contenente la descrizione dell'automezzo (targa, marca, modello), gli interventi effettuati, specificando, per ciascun intervento la data, la descrizione dell'intervento eseguito, le

garanzie e il relativo programma di manutenzione. Copia di detta scheda tecnica dovrà essere trasmessa con cadenza trimestrale al/i Referente/i tecnico/i.

5. L'Amministrazione avrà facoltà di effettuare direttamente interventi di modesta entità qualora essi si dimostrassero indispensabili per la circolazione del veicolo e non fosse possibile raggiungere l'Officina o, stante l'urgenza, si ritenesse opportuno eseguire la riparazione e non fosse possibile usufruire dell'officina della Ditta appaltatrice.
6. L'elencazione delle prestazioni ricomprese nell'appalto, di seguito riportate e valide per tutti i Lotti, ha carattere esemplificativo e non esaustivo:
 - A. **Manutenzione ordinaria:** è il complesso delle operazioni necessarie all'effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza dei veicoli in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria, a titolo di esempio:
 - riparazione e manutenzione di tutte le parti meccaniche dei veicoli e tutte le loro componenti, con particolare riferimento alla motoristica, con qualsiasi propulsione (benzina, metano, gpl, gasolio, ecc.). Tali interventi comprendono anche eventuali impianti, ausiliari o accessori, installati o da installare sui veicoli stessi, ivi compresi tutti gli impianti idraulici e loro parti e componenti;
 - riparazione e manutenzione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le centraline dell'iniezione, i sistemi di antifurto ed i navigatori satellitari;
 - l'esecuzione dei tagliandi;
 - riparazione e manutenzione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti, quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, verniciature;
 - riparazione e manutenzione di ogni altra parte e componente dei veicoli, quali a titolo esemplificativo gli impianti di condizionamento, gli impianti radio, di radiolocalizzazione, etc.;
 - l'esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la MTC, ovvero presso la propria sede se all'uopo autorizzata ovvero presso altra officina;
 - la sostituzione di quelle parti e componenti del veicolo che sono soggette a normale usura a seguito della percorrenza o della vetustà del mezzo;
 - il rilascio delle certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei veicoli (art. 80 "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 285/92), compresa la preparazione meccanica dei veicoli per invio e superamento dei suddetti controlli;
 - l'esecuzione dei controlli periodici e di tutto quanto occorra per la rispondenza dei mezzi alla vigente normativa di riferimento;
 - le riparazioni in garanzia su tutte le marche.
 - B. **Manutenzione straordinaria:** l'Appaltatore provvederà ad ogni intervento riguardante la meccanica, gli impianti elettrici e comunque tutte le attività necessarie a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso.
7. L'esecuzione degli interventi deve essere sempre svolta a regola d'arte, impiegando i materiali richiesti dalla Stazione Appaltante.
8. Tutte le parti sostituite se originali, dovranno essere garantite per un periodo di due anni; se non originali, dovranno essere garantite per un periodo di un anno.

ART. 9 – INTERVENTI ESCLUSI DALL'APPALTO

1. Restano esclusi dall'appalto le seguenti prestazioni:
 - gli interventi e le riparazioni sui pneumatici;
 - gli interventi e le riparazioni derivanti da sinistro o da atti vandalici. Questi potranno essere affidati alla Ditta aggiudicataria a discrezione dell'Amministrazione, previa presentazione di apposito preventivo di spesa;
 - le verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, se la Ditta aggiudicatrice non è abilitata al rilascio delle relative certificazioni;
 - Il controllo periodico del livello dei fluidi (esempio: radiatore, lavacrystalli, olio motore, cambio, ecc) e il loro rabbocco o sostituzione, ogni qualvolta si rilevi la necessità indipendentemente dai chilometri percorsi.

ART. 10 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La consegna dei veicoli oggetto di riparazione avverrà a cura del personale Comunale presso l'Officina che la Ditta aggiudicataria avrà indicato a norma dell'art. 5 nel caso in cui questa sia sul territorio comunale. Qualora la stessa sia raggiungibile entro un'ora dalla sede dalla sede comunale deputata alla gestione del parco veicolare la Ditta dovrà garantire il servizio di ritiro e riconsegna del mezzo presso la suddetta sede della Stazione Appaltante, senza alcun onere aggiuntivo.
2. Prima di procedere alla riparazione, la Ditta dovrà predisporre, indicativamente entro due giorni dal ricovero del mezzo, un dettagliato preventivo di spesa da inoltrare via e-mail all'Ufficio deputato alla gestione del parco veicolare, all'indirizzo che verrà a tal fine comunicato in sede di avvio dell'esecuzione del servizio. L'Amministrazione valuterà se procedere o meno all'intervento. **Interventi non autorizzati o richiesti da terzi non saranno contabilizzati.**
3. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare gli interventi nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei livelli di servizio di seguito specificati, fatti salvi interventi riconosciuti dal Comune come particolarmente gravosi, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati:
 - a) **Manutenzione Ordinaria:** l'erogazione del servizio sarà concordata con il Comune con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione. **I mezzi devono essere restituiti riparati entro un (1) giorno dall'accettazione del veicolo da parte dell'officina**, fatto salvo cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà della Ditta appaltatrice che dovranno essere debitamente comprovate;
 - b) **Manutenzione straordinaria:** nel servizio di assistenza e manutenzione straordinaria **i mezzi devono essere restituiti riparati entro una (1) settimana dall'accettazione del veicolo da parte dell'officina**, salvo eccezioni dovute a comprovate cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà della Ditta appaltatrice che dovranno essere debitamente comprovate;
4. Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all'appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, l'appaltatore stesso dovrà fare esplicita domanda di deroga, adeguatamente motivata, al Comune che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con l'appaltatore il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

5. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni si rendesse necessario o comunque opportuno eseguire interventi non indicati nel preventivo e/o nell'ordine di riparazione, la Ditta aggiudicataria ne dovrà dare tempestivo avviso all'Amministrazione comunale, indicandone gli ulteriori costi. Tali prestazioni impreviste potranno essere eseguite solo dopo apposita autorizzazione senza la quale non saranno riconosciute.
6. Non appena ultimate le prestazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà darne apposita comunicazione all'indirizzo e-mail sopra menzionato per il ritiro dei mezzi.
7. Alla consegna la Ditta aggiudicataria dovrà tassativamente rilasciare apposita bolla di accompagnamento, che dovrà essere firmata per presa visione dal Referente tecnico o suo delegato, debitamente compilata in tutte le sue parti e contenente:
 - a. il n° progressivo del documento;
 - b. il numero di targa del veicolo oggetto d'intervento;
 - c. i chilometri rilevati al momento della presa in carico;
 - d. data di presa in carico del veicolo;
 - e. data di consegna del veicolo;
 - f. l'elenco dettagliato dei lavori effettuati, con indicazione delle ore di manodopera e di eventuali ricambi sostituiti, comprensivi dei rispettivi importi economici.

ART. 11 – PRESTAZIONI TECNICHE

1. Le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte e con l'impiego di materiali delle migliori qualità, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. In particolare:
 - a. fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo, i pezzi di ricambio devono essere esclusivamente quelli originali di fabbrica dei veicoli, qualora ancora prodotti e presenti sul mercato, e, salvo i casi in cui non fosse previsto, tutti i pezzi di ricambio dovranno riportare la marcatura CE. L'utilizzo di ricambi non originali potrà essere eseguito solo in casi eccezionali ed esclusivamente dietro apposita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - b. i prodotti vernicianti usati (pitture sintetiche, antiruggine, antirombo, stucchi, etc.) dovranno essere di ottima qualità e prima scelta. Dovranno essere fornite schede tecniche dei prodotti. Qualora ritenuti non idonei dovranno essere sostituiti con altri;
 - c. l'Appaltatore dovrà fornire idonea garanzia dei pezzi sostituiti;
 - d. l'Appaltatore è tenuto ad effettuare e/o a far effettuare gli interventi di revisione entro i termini di legge; l'Amministrazione Comunale fornirà all'Appaltatore l'elenco degli automezzi da sottoporre a revisione. La Ditta provvederà ad effettuare eventuali prove di pre-collauda solo su esplicita richiesta e nel rispetto delle modalità sopradescritte. Al termine della revisione l'operazione dovrà risultare dall'apposita annotazione sul libretto. Qualora si rendesse necessario per momentanea carenza di personale dell'Amministrazione, la Ditta dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro e successiva riconsegna degli automezzi da revisionare;

- e. le operazioni di riparazione dovranno essere eseguite con ordine, metodo e cura in modo da conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento. A tal fine la Ditta affidataria si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle Case Costruttrici che la Ditta aggiudicataria dovrà acquisire e, su richiesta, mettere a disposizione del personale addetto alla sorveglianza e di quello incaricato del collaudo dei mezzi.
2. Per i mezzi riportanti la dicitura “taglio fondi”, al fine di contenimento delle spese è previsto quanto segue:
 - a. utilizzo di ricambi non originali ma comunque adatti allo scopo;
 - b. effettuazione dei soli interventi necessari per garantire la funzionalità in sicurezza.
 3. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà verificare le riparazioni in corso di effettuazione presso l'Officina nonché la rispondenza dei ricambi e la relativa provenienza.
 4. La verifica riguarderà sia la consistenza delle prestazioni sia il modo di esecuzione delle stesse.
 5. La Ditta potrà procedere allo smaltimento delle parti di ricambio solo successivamente all'esito positivo della verifica.

ART. 12 – OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

1. L'Officina dovrà essere attrezzata con tutto ciò che è necessario per effettuare le riparazioni.
2. La Stazione Appaltante potrà verificare sia in fase di aggiudicazione che durante la validità dell'appalto, il possesso e il mantenimento dei requisiti dell'impresa generali e di quelli oggetto di valutazione dichiarati in sede di offerta, per un controllo della capacità di esecuzione degli interventi, delle attrezzature e dei locali.
3. La mancanza dei requisiti comporterà, previa eventuale diffida sulla regolarizzazione, la risoluzione del contratto.
4. La Ditta Appaltatrice è responsabile per danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio e danni conseguenti, per ritardi nella riconsegna dei mezzi dovuti alla propria negligenza o imperizia.
5. In caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica la Ditta è tenuta, nel termine di 48 ore da specifica richiesta da parte della Stazione Appaltante e con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi/di riparazione o a sostituire i pezzi contestati.
6. Qualora l'Amministrazione, prima del ritiro del mezzo riparato, intendesse effettuare controlli che richiedono lavori di smontaggio e rimontaggio, la Ditta appaltatrice è tenuta ad eseguirli sotto la sua responsabilità.
7. In caso di esito sfavorevole del controllo la medesima è tenuta ad eseguire nuovamente il lavoro a perfetta regola d'arte ed a sostituire gli eventuali ricambi non originali, il tutto interamente a sue spese e fatto salvo l'addebito della penale prevista dal successivo art. 20.

8. In ogni caso la Ditta Appaltatrice si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico della Ditta Appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo pattuito.

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del servizio, e in particolare:
 - a. ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale. L'appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.
3. L'appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
4. In ogni momento il DE può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; può altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 14 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i., nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.
2. L'appaltatore deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.
3. Sono a carico dell'appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs. 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto. Parimenti a carico dell'aggiudicatario è il costo relativo alla sorveglianza sanitaria di cui alla sezione V del D. Lgs. 81/2008.
4. La Ditta si obbliga, e ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d'indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i..
5. Il personale addetto al servizio dovrà, pertanto, essere opportunamente addestrato, istruito e dotato, ove necessario, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgersi.
6. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità alla quale si riferisce la valutazione stessa.
7. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti relativi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che può intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.
8. Con la presentazione dell'offerta, la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta

avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

ART. 15 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.
2. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità della Ditta senza riserve e/o eccezioni.
3. Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.
4. A tal fine, prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile, avente una durata pari a quella del contratto e con i massimali minimi di seguito previsti:
 - € 1.000.000,00 (un milione/00) per ogni sinistro;
 - € 1.000.000,00 (un milione/00) per persona;
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose e/o animali.
5. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
6. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa.
7. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
8. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
9. Qualora l'Impresa sia un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 16 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m. e i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la titolarità del trattamento è in capo al Comune che dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza.

1. L'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, designa l'Impresa Appaltatrice quale Responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa acquisirà per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato per tutto il periodo di validità dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3, commi 4 e 5, del Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria, approvato con deliberazione della Giunta n. 30 del 28 gennaio 2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, è tenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, che – pur non venendo materialmente allegato al presente Capitolato – è pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune al seguente link: <http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/codici-di-condotta/>.

ART. 17 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

1. Il Comune s'impegna a non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale, industriale o amministrativa delle quali è venuto a conoscenza in ragione del presente Capitolato speciale e/o nell'espletamento del relativo servizio, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'accoglimento del diritto di accesso a tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i., s'informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Alessandria esclusivamente per le finalità connesse alle operazioni di espletamento della gara e della stipula del contratto, oltre che nel caso di contenzioso inerente la presente procedura di gara, fatta salva la normativa del diritto all'accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m. e i.
3. I dati forniti verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Capo III – CONTROLLO, RICHIAMI E APPLICAZIONE PENALI

ART. 18 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il Comune verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto (DE).
2. E' nella facoltà del DE eseguire in qualsiasi momento, anche per il tramite del/i Referente/i tecnico/i, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli impianti.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'Appaltatore.
4. Delle operazioni effettuate verrà redatto apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che si ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.

ART. 19 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ove in fase di controllo emergano inadempimenti o l'Appaltatore si sia reso colpevole di negligenza o inopportunamente sospenda le lavorazioni oggetto del presente appalto o si riscontri un vizio nella qualità dei materiali, la Stazione Appaltante potrà sospendere o respingere le forniture e procede alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate, assegnando un termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per il corretto adempimento.
2. L'Appaltatore entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale e indicare un termine entro cui ovviare all'infrazione contestata.
4. Qualora l'Appaltatore non ottemperi alle indicazioni ricevute, l'Amministrazione avrà facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, le prestazioni necessarie per la regolare esecuzione del servizio, fatta comunque salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 ed il risarcimento del maggior danno subito. Il recupero della penale e delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione con rivalsa delle somme dovute a partire dalla prima fattura in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva. In tal caso il reintegro della cauzione deve avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto.
5. Qualora il DE accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a norma dell'art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 20 – PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

1. Fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, il Comune potrà applicare le seguenti penali:
 - a. mancata tenuta e trasmissione della scheda tecnica degli interventi di cui all'art. 8 del presente Capitolato, 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni mancanza rilevata;
 - b. in caso di ritardo nella trasmissione del preventivo rispetto ai termini indicati nell'art. 10 del presente Capitolato, 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ogni mezzo, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza
 - c. mancato rispetto della tempistica di riconsegna dei mezzi di cui all'art. 10 del presente Capitolato, 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo. Se il ritardo supera i tre giorni lavorativi l'Amministrazione, dandone semplice comunicazione, potrà effettuare l'intervento presso altra officina con costi completamente a carico dell'Appaltatore applicando un'ulteriore sanzione, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale;
 - d. prestazioni non eseguite conformemente al capitolato, con materiali non della migliore qualità, 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni mancanza rilevata e per ogni mezzo;

- e. esito sfavorevole del controllo di cui all'art. 12 del presente Capitolato, 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni mancanza rilevata e per ogni mezzo;
- f. condizioni di sicurezza del lavoro difformi dagli obblighi di legge: 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni mancanza rilevata per ogni contestazione;
- g. violazione degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni mancanza rilevata per ogni contestazione;
- h. per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni mancanza rilevata, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.

2. Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

3. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito nel primo paragrafo. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto.

5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

6. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

7. In caso di inadempienze per inosservanza di leggi e regolamenti per le quali sia prevista l'irrogazione di specifica sanzione amministrativa, l'applicazione della stessa non assorbe l'applicazione delle penali contrattuali che verranno irrogate e riscosse in modo autonomo.

8. L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. In tali casi, il reintegro della cauzione avviene entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto.

9. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che l'inadempimento degli obblighi contrattuali non è imputabile allo stesso. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di indennizzi.

Capo IV – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.

2. A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca

ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. L'Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.
4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo legale.
6. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
7. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di s'impegna tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 22 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Tutte le lavorazioni saranno compensate a misura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, utilizzando l'Elenco prezzi di cui allo schema costituente l'Allegato B, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.
2. I prezzi contrattuali di cui al comma 1 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
3. In conseguenza dell'acquisto di nuovi mezzi, non elencati nel presente Capitolato, o in caso di necessità particolari intervenute in corso d'appalto, saranno concordati tra le parti nuovi prezzi a cui si applicherà lo sconto proposto in fase di gara.
4. I prezzi offerti in sede di gara potranno essere soggetti a revisione su base annua, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. La revisione viene operata su richiesta di ciascuna parte contraente a seguito di un'istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto, eventualmente sulla base

dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), salvo diversa e motivata valutazione del responsabile.

ART. 23 – PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti dei veicoli e degli interventi effettuati.
2. L'Appaltatore fatturerà le competenze spettanti dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed emissione del certificato di pagamento da parte del RUP ex art. 113bis del Codice contratti.
3. Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
4. L'Appaltatore dovrà fatturare al Comune di Alessandria, Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, codice univoco **848LXE**, indirizzo PEC: comunedialessandria@legalmail.it
5. Le fatture dovranno riportare le seguenti specificazioni:
 - a il numero del buono d'ordine inviato dall'Ufficio preposto alla gestione del parco veicolare;
 - b il numero di CIG: codice identificativo gara;
 - c modalità di pagamento (IBAN);
 - d numero e data del preventivo;
 - e riferimento numero della bolla di accompagnamento;
 - f indicazione degli estremi di identificazione del mezzo (targa ovvero numero identificativo del veicolo, telaio);
 - g dettaglio analitico delle attività svolte sul mezzo;
 - h indicazione delle ore di lavoro e delle corrispondenti risultanze economiche in base al corrispettivo orario di aggiudicazione;
 - i specificazione dei pezzi di ricambio forniti con indicazione dello sconto praticato in sede di gara;
 - j indicazione del codice di riferimento del pezzo di ricambio;
6. Per ogni singola voce/riga dovrà essere riportato il prezzo unitario.
7. Non darà diritto alla corresponsione di somme ogni altra voce indicata in fattura ma non in preventivo.
12. Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento sarà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa.
12. Ogni pagamento è subordinato:
 - a all'esito positivo sulla correttezza contributiva a norma del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC);
 - b all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del

lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. La Stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti.

12. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia del 21 marzo 2018, pubblicata sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018.

ART. 24 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Capo V – CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

ART. 25 – ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla scadenza del contratto ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
2. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Capo VI – CESSIONI E MODIFICHE ATTINENTI L'APPALTATORE

ART. 26– SUBAPPALTO E/O CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di subappalto a terzi di parte delle prestazioni trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..
2. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'Aggiudicatario che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente Capitolato.

ART. 27 – CESSIONE DEL CREDITO

1. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice, dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia

notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 28 – MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'APPALTATORE

1. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice degli Appalti in merito ad eventuali modifiche e variazioni dell'Impresa.
2. In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato.
3. A tal fine, l'Amministrazione ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.
4. In caso di variazione dell'Impresa per fusioni, incorporazioni, scissioni... deve essere effettuata apposita comunicazione all'Amministrazione, corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. Fino a quando non si conclude tale procedura, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.
5. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
6. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
7. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Capo VII – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà risolto nei casi e modi previsti dall'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nelle ipotesi previste dagli articoli 5, 6, 15, 20, 21 e 27 del presente Capitolato nonché in caso di:

- a. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DE o dal RUP;
 - b. cessione del contratto a terzi;
 - c. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - d. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DE, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - e. la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quale il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti;
 - f. ciò sia previsto da apposite disposizioni legislative;
3. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà del Comune di Alessandria affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
 4. All'impresa inadempiente è addebitato ogni maggior costo sostenuto dal Comune rispetto a quanto previsto nel contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.
 5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.
 6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 30 – RECESSO

1. Il Comune di Alessandria (ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.
2. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, per comprovati motivi di pubblico interesse, in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore economico, da darsi con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni.
3. In caso di recesso anticipato l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, alla restituzione della cauzione definitiva, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

CAPO VIII - NORME FINALI

ART. 31 – COMUNICAZIONI

1. Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l'aggiudicatario dovranno essere effettuate preferenzialmente all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta o a mezzo fax, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale indicato in contratto, fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

ART. 32 – CONTROVERSIE

1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino, tel. 011/5576411, fax 011/539265 PEC: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
2. Per informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.lgs.104/2010.
3. Non è ammesso l'arbitrato e, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., non è prevista clausola compromissoria.

ART. 33 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, trova applicazione:
 - a. Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Codice dei contratti pubblici";
 - b. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m. e i.;
 - c. il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il nuovo Codice della Strada, e s.m. e i.;
 - d. il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e .s.m. e i.;
 - e. le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
 - f. le norme relative all'omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere;
 - g. le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il Dirigente

Dott.ssa Rosella Legnazzi

(Responsabile Unico del Procedimento)

documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24, D.Lgs. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

ALLEGATI:

- "Allegato A" - Elenco dei veicoli e motoveicoli (Lotti 1,2,3 e 4)